



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 2

Determinazione numero 735 del 11/06/2020

OGGETTO: INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEL PONTE CICLOPEDONALE SU VIA GHERBELLA (TORRENTE GRIZZAGA) AL FINE DI GARANTIRE L'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DELLA SEZIONE IN COMUNE DI MODENA. AUTORIZZAZIONE LA SUBAPPALTO LAVORI DI POSA PASSERELLA IN LEGNO LAMELLARE- CAT OS32- IMPRESA CISANOVA SRL.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 25 del 26/11/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di 137.703,31 che venivano affidati, in esito a procedura negoziata con Determinazione Dirigenziale n. 253 del 02/03/2020 all'impresa **ZINI ELIO SRL** con sede in Bologna via G. Reni 2/2 C.F. e P. IVA 01543211203 per un importo contrattuale netto di € 118.675,79 di cui € 111.925,79 per lavori e € 6.750,00 per oneri di sicurezza (oltre IVA al 22% impegnati al cap.4715 del peg 2020).

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 25/05/2020 sotto le riserve di legge ed il relativo contratto è stato stipulato in data 28/05/2020 con rep n. 28887.

In data 05/06/2020 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 16015 di pari data, a termini della quale l'impresa appaltatrice **ZINI ELIO SRL** ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di **posa passerella in legno lamellare** rientranti nella categoria scorporabile subappaltabile OS32 all'impresa **CISANOVA SRL** con sede in Quattro Castella (RE) via Don Milani 10/A Cod. Fisc. e P.IVA 02528120351 per un importo di € 5.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 400,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Reggio Emilia che l'impresa subappaltatrice ha presentato domanda di iscrizione nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" in data 25/05/2018.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016- come modificato dal D.Lgs 32/2019 convertito in L. 55/19, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:

- dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n.207/2010 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;
- contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 ;
- Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione;

Precisato :

- che la lettera invito ha disposto il pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto gli affidatari devono comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento; che i pagamenti dei subappaltatori verranno effettuati come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016 e indicate nel dispositivo del presente atto;
- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:
 - l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con un ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
 - l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:
 - l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
 - l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
 - ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art. 105 commi 2 e 5 del D.Lgs.n.50/2016 e dalla lettera invito, il subappalto nella categoria scorporabile subappaltabile SIOS OS32 non può superare la quota del 30% della categoria stessa.

Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad € 9.787,45 pertanto con il presente subappalto di € 5.000,00 resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 4.787,45.

Si da atto che l'affidatario è iscritto alla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia con attività prevalente e codice ATECO compatibili alle lavorazioni richieste, risulta in possesso dei requisiti tecnico

organizzativi e finanziari per avere svolto lavori analoghi nel quinquennio antecedente ed essere in possesso di adeguata attrezzatura come previsto dal D.P.R. 207/10, e che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Servizio Lavori speciali e Manutenzione OOPP Dott. Luca Rossi.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa **ZINI ELIO SRL** con sede in Bologna via G. Reni 2/2 C.F. e P. IVA 01543211203 a subappaltare all'impresa **CISANOVA SRL** con sede in Quattro Castella (RE) via Don Milani 10/A Cod. Fisc. e P.IVA 02528120351 i lavori di **posa passerella in legno lamellare** rientranti nella categoria scorporabile subappaltabile OS32 per un importo di € **5.000,00** I.V.A. esclusa di cui € 400,00 per oneri relativi alla sicurezza ;
- 2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.n. 16482 del 09/06/2020 ,valido fino al 23/06/2020;
- 3)di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di adeguati requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economica e che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e come disposto dalla lettera d'invito/bando, il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione previa comunicazione da parte dell'appaltatore della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Inoltre come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016, al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà obbligatoriamente essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. "reverse charge" ex art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla stazione appaltante come in precedenza. Sul certificato di pagamento saranno, quindi, indicati l'importo totale del SAL e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'IVA e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del SAL e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (DURC) su entrambi i soggetti.
- 5) di dare atto che la ditta subappaltatrice risulta richiedente iscrizione alla white list istituita dalla Prefettura di Reggio Emilia in dta 25/05/2018;
- 6) di dare atto che il codice CIG è 81016740E3 e il codice C.U.P. è G97H18002360002
- 7) di dare atto che – detratto il presente subappalto - residuano € 4.797,45 come importo limite subappaltabile della categoria OS32;
- 8)di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice ZINI ELIO, alla Ditta subappaltatrice CISANOVA SRL,al D.L. e all'Ufficio contabilità straordinaria per quanto di rispettiva competenza;
- 9)di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area amministrazione trasparente sezione Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 10)di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 11-15-02 F.92 rif arch221.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)